• **SHEDIR PHARMA GROUP S.p.A.** •

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE PROPOSTE CONCERNENTI LE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti

29 aprile 2021 – prima convocazione
30 aprile 2021 – seconda convocazione

Piano di Sorrento, 14 aprile 2021

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI SHEDIR PHARMA GROUP S.P.A. SULLE PROPOSTE CONCERNENTI LE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA CONVOCATA PER IL 29 APRILE 2021 ED IL 30 APRILE 2021, RISPETTIVAMENTE IN PRIMA E SECONDA CONVOCAZIONE

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Shedir Pharma Group S.p.A. ("**Shedir Pharma Group**" o la "**Società**") Vi ha convocato in Assemblea, in sede Ordinaria e Straordinaria, per sottoporre alla Vostra approvazione le proposte di cui al seguente:

ordine del giorno

In parte ordinaria

1. Approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

2. Distribuzione di dividendi. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

3. Integrazione dell'organo amministrativo mediante nomina di un Consigliere;

4. Nomina dei componenti del collegio sindacale e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

5. Conferimento a società di revisione dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

In parte straordinaria

1. Proposta di modifica degli artt. 7 (Conferimenti e aumenti di capitale), 11 (Offerte pubbliche di acquisto), 12 (Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti), 17 (Competenze e maggioranze), 20 (Nomina degli amministratori) e 26 (Collegio Sindacale) dello statuto sociale ed inserimento dei nuovi artt. 11-*bis* (Obbligo e diritto di acquisto) e 11-*ter* (Revoca dall'ammissione alle negoziazioni). Deliberazioni inerenti e conseguenti.

- PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PARTE ORDINARIA -

Approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

Con riferimento al primo argomento posto all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per approvare il bilancio di esercizio e prendere atto del bilancio consolidato di gruppo relativi all'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2020, esaminati dal Consiglio di Amministrazione in data 29 marzo 2020.

L'esercizio al 31 dicembre 2020 chiude con un utile di esercizio pari ad Euro 4.208.291, che Vi proponiamo di destinare come segue:

- Euro 210.415 a riserva legale;
- Euro 3.997.876 a nuovo.

In relazione al bilancio consolidato di gruppo, l'esercizio 2020 si chiude con un utile pari ad Euro 3.957 migliaia, in aumento rispetto all'esercizio precedente.

Per tutte le informazioni ed i commenti di dettaglio (ivi inclusa la formazione dell'utile di periodo) si rinvia alla relazione sulla gestione, messa a disposizione del pubblico, insieme con il bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, presso la sede legale nonché sul sito *internet* della Società, nei termini previsti dalla normativa vigente.

* * *

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente:

– PROPOSTA DI DELIBERAZIONE –

"*L'Assemblea Ordinaria di Shedir Pharma Group S.p.A.,*

- *udita l'esposizione del Presidente,*
- *esaminati il progetto di bilancio di esercizio e di bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2020 e la relazione sulla gestione,*
- *preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione,*
- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*

delibera

1. *di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 composto dallo stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa e corredato dalla relazione sulla gestione, prendendo atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione nonché della relativa documentazione accessoria;*
2. *di destinare l'utile netto di esercizio 2020, pari ad euro 4.208.291, come segue:*
   - *Euro 210.415 a riserva legale;*
   - *Euro 3.997.876 a nuovo;*
3. *di prendere atto del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2020 e relativa documentazione accessoria;*
4. *di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato pro-tempore, in via tra loro disgiunta e con facoltà di sub-delega a terzi anche esterni al Consiglio, di provvedere a tutti gli adempimenti e*

formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile.”.

- PUNTO 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PARTE ORDINARIA -

Distribuzione di dividendi. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

In relazione al secondo argomento posto all'ordine del giorno dell'Assemblea, in sede ordinaria, il Consiglio di Amministrazione – anche a ragione dei positivi risultati di periodo – Vi propone la distribuzione di un dividendo di Euro 0,216796 per ciascuna azione.

In particolare, la Società dispone di una liquidità che permette di distribuire le riserve disponibili senza compromettere il proprio equilibrio patrimoniale, finanziario ed economico.

Il Consiglio di Amministrazione propone pertanto la distribuzione di un dividendo complessivo pari a Euro 2.477.978,28 a distribuzione di un dividendo pari ad Euro 0,216796 per azione, a lordo delle ritenute di legge, con data di stacco del dividendo (c.d. *ex-date*), in conformità al calendario 2021 AIM Italia, il 3 maggio 2021, data di legittimazione a percepire il dividendo (c.d. *record date*) il 4 maggio 2021 e data di pagamento del dividendo (c.d. *payment date*) il 5 maggio 2021.

Tale dividendo verrà pertanto tratto integralmente dalla riserva denominata "Altre Riserve" che al 31 dicembre 2020 ammonta a complessivi Euro 4.574.977.

* * *

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente:

– PROPOSTA DI DELIBERAZIONE –

"*L'Assemblea Ordinaria di Shedir Pharma Group S.p.A.,*

- *udita l'esposizione del Presidente,*
- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*

delibera

1. *di distribuire un dividendo pari a Euro 2.477.978,28 e dunque di Euro 0,216796 per azione, tratto integralmente dalla riserva denominata "Altre Riserve";*
2. *di porre in pagamento il suddetto dividendo come segue: data di stacco del dividendo (c.d. ex-date), il 3 maggio 2021, data di legittimazione a percepire il dividendo (c.d. record date) il 4 maggio 2021 e data di pagamento del dividendo (c.d. payment date) il 5 maggio 2021;*
3. *di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato pro-tempore, in via tra loro disgiunta e con facoltà di sub-delega a terzi anche esterni al Consiglio, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile.".*

- PUNTO 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PARTE ORDINARIA -

Integrazione dell'organo amministrativo mediante nomina di un Consigliere

Signori Azionisti,

In relazione al terzo argomento all'ordine del giorno dell'Assemblea, in sede ordinaria, siete stati convocati per deliberare in merito all'integrazione del Consiglio di Amministrazione, a seguito della dimissioni rassegnate dal Consigliere dott. Riccardo Bruno in data 19 gennaio 2021.

A seguito delle predette dimissioni il Consiglio di Amministrazione ha deliberato in data 29 gennaio 2021 la nomina per cooptazione, ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. e dello statuto sociale, del dott. Pierfrancesco Maschio a Consigliere di Amministrazione della Società, con durata in carica (ai sensi di legge) sino alla prossima assemblea.

Si rende pertanto necessario procedere all'integrazione dell'organo amministrativo.

In conformità alle previsioni di cui all'art. 20.15 del vigente statuto sociale, ai fini dell'integrazione dell'organo amministrativo non troverà applicazione il meccanismo del voto di lista ma il nuovo membro del Consiglio di Amministrazione, in sostituzione del Consigliere dimissionario, sarà nominato dall'Assemblea con le maggioranze di legge e l'amministratore così designato resterà in carica fino alla scadenza dell'attuale organo amministrativo (*i.e.* approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021).

Al riguardo, si ricorda che l'attuale organo amministrativo, composto da 5 membri, è stato nominato dall'Assemblea dei soci del 1 luglio 2019 senza presentazione di liste di candidati.

L'attuale composizione del Consiglio di Amministrazione già include un membro in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/98 ("**TUF**"), come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, del TUF, ovvero il dott. Marco Mazzarese, quindi in linea con le applicabili disposizioni di statuto e regolamentari.

Alla luce di quanto precede e ai fini pertanto delle opportune deliberazioni da parte dell'Assemblea, si invitano i Signori Azionisti a presentare le proposte di candidatura alla carica di Amministratore, corredate: (i) delle informazioni relative all'identità del Socio o dei Soci presentatori, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da idonea certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge; (ii) delle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per la carica di Amministratore; (iii) del *curriculum vitae* del candidato contenente un'esauriente descrizione delle caratteristiche personali e professionali, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società ed, eventualmente, il possesso dei requisiti di indipendenza (in tal caso previa individuazione o positiva valutazione da parte del Nominated Adviser – che si inviata a contattare in tempo utile per la presentazione delle candidature – in conformità a quanto disposto dall'art. 6-*bis* del Regolamento Emittenti AIM Italia).

Le proposte di candidatura, corredate dei documenti e delle attestazioni sopra individuate, dovranno essere inviate esclusivamente tramite PEC all'indirizzo della Società shedirpharmagroup@legalmail.it precedentemente all'Assemblea e, comunque, al più tardi, entro l'orario di inizio dei lavori assembleari.

Premesso quanto sopra, Vi invitiamo quindi a provvedere alla nomina di un nuovo membro del Consiglio di Amministrazione – in sostituzione del dimissionario Consigliere dott. Riccardo Bruno –, che rimarrà in carica come gli altri membri del Consiglio di Amministrazione fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021, esprimendo in sede assembleare la propria preferenza rispetto alle proposte di candidatura avanzate.

- PUNTO 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PARTE ORDINARIA -

Nomina dei componenti del collegio sindacale e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

In relazione al quarto argomento all'ordine del giorno dell'Assemblea, in sede ordinaria, Vi ricordiamo che in occasione dell'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, giungerà a scadenza il mandato del Collegio Sindacale conferito per il triennio 2018-2020.

L'Assemblea è pertanto invitata a procedere alla nomina del nuovo Collegio Sindacale che resterà in carica sino all'approvazione del bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2023. L'Assemblea dovrà altresì determinare il compenso dei sindaci effettivi e del presidente del Collegio Sindacale.

Ai sensi dell'articolo 26 dello Statuto Sociale, il Collegio Sindacale si compone di 3 membri effettivi e 2 supplenti. La nomina del Collegio Sindacale avviene nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare vigente, sulla base di liste presentate dai Soci.

Ciascuna lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente, nell'ambito delle quali i candidati sono elencati in numero progressivo.

Le liste potranno essere presentate dai Soci che, da soli o insieme ad altri Soci, rappresentino almeno il 5% del capitale sociale. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni Azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista.

In conformità a quanto previsto dall'articolo 26 dello Statuto Sociale si invitano gli aventi diritto a presentare le liste di candidati alla carica di Sindaco **entro e non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno solare precedente la data dell'Assemblea** (ovvero il 22 aprile 2021), a pena di decadenza, ed esclusivamente mediante invio delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata della Società shedirpharmagroup@legalmail.it.

Le liste, corredate dei *curricula* professionali dei soggetti designati e sottoscritte dai Soci che le hanno presentate, dovranno dunque essere fatte pervenire preventivamente all'Assemblea con le modalità sopra esposte, unitamente alla documentazione attestante la qualità di Azionisti da parte di coloro che le hanno presentate. Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti applicabili.

La Società metterà a disposizione del mercato le liste pervenute a mezzo di pubblicazione delle stesse sul proprio sito *internet*.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono – a salvaguardia pertanto di quanto indicato al punto che precede – saranno considerate come non presentate.

All'elezione dei sindaci si procede come segue: ***(a)*** dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 2 sindaci effettivi ed 1 sindaco supplente; ***(b)*** dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero dei voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i Soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 1 sindaco effettivo ed 1 sindaco supplente.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista di cui alla lettera (a) di cui sopra.

Qualora fosse presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'articolo 2368 e seguenti del Codice Civile, risultano eletti sindaci effettivi i 3 candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i 2 candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nell'unica lista presentata.

In aggiunta a quanto sopra si segnala che la durata dell'incarico dei sindaci è a data fissa triennale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2400 del Codice Civile; pertanto, il Collegio Sindacale scadrà alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023.

I signori Azionisti sono invece inviati a proporre la remunerazione del Collegio Sindacale, ovvero dei sindaci effettivi e del relativo presidente.

Premesso quanto sopra, Vi invitiamo quindi a provvedere alla nomina del Collegio Sindacale che resterà in carica sino all'Assemblea di approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 nonché alla determinazione dei relativi compensi all'uopo formulando, nella medesima documentazione funzionale al deposito delle predette liste, le relative proposte in merito ai compensi del presidente e dei sindaci effettivi.

- PUNTO 5 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PARTE ORDINARIA -

Conferimento a società di revisione dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

Con riferimento al quinto argomento posto all'ordine del giorno della parte ordinaria, Vi ricordiamo che in occasione dell'Assemblea chiamata al approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, giungerà a scadenza anche l'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. (a seguire, "**PWC**") per il triennio 2018-2020 dall'Assemblea della Società tenutasi in data 3 dicembre 2018.

In considerazione di tale scadenza, Shedir Pharma Group ha dato avvio ad una procedura di selezione di un nuovo revisore legale, raccogliendo a tal fine specifiche offerte da parte di diverse società di revisione. Le offerte ricevute, che restano depositate agli atti della Società, sono state prontamente messe a disposizione del Collegio Sindacale per lo svolgimento dell'attività di propria competenza e per la redazione della proposta motivata ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 39/2010.

Si ricorda, infatti, che – ai sensi di legge – "*l'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico*".

Sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione la proposta motivata formulata dal Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.lgs. 39/2010 in merito al rinnovo dell'incarico di revisione legale dei conti, per gli esercizi 2021-2023 e alla determinazione dei relativi compensi, come riportata in allegato *sub* lettera "**A**".

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea Ordinaria di Shedir Pharma Group, il conferimento di un nuovo incarico di revisione legale per gli esercizi 2021-2023, sulla base della proposta motivata del Collegio Sindacale al riguardo.

- PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PARTE STRAORDINARIA -

Proposta di modifica degli artt. 7 (Conferimenti e aumenti di capitale), 11 (Offerte pubbliche di acquisto), 12 (Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti), 17 (Competenze e maggioranze), 20 (Nomina degli amministratori) e 26 (Collegio Sindacale) dello statuto sociale ed inserimento dei nuovi artt. 11-*bis* (Obbligo e diritto di acquisto) e 11-*ter* (Revoca dall'ammissione alle negoziazioni). Deliberazioni inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

In relazione all'unico argomento all'ordine del giorno della parte straordinaria, siete stati convocati in Assemblea per discutere e deliberare in merito alle modifiche statutarie di seguito descritte.

Motivazioni della proposta di modifica dell'art. 7 (Conferimenti e aumenti di capitale) dello Statuto Sociale

La proposta è funzionale a dare conto delle attuali possibilità previste dall'ordinamento con riferimento all'esclusione del diritto di opzione dei soci in caso di aumenti di capitale nei limiti del 10% del capitale preesistente (come di recente stabilito, anche per le società con strumenti finanziari ammessi a quotazione su sistemi multilaterali di negoziazione, dall'art. 44 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, c.d. "Decreto Semplificazioni").

Motivazioni della proposta di modifica dell'art. 11 (Offerte pubbliche di acquisto) dello Statuto Sociale e di inserimento del nuovo art. 11-*bis* (Obbligo e diritto di acquisto)

La proposta di modifica statutaria è conseguente alle nuove disposizioni del Regolamento Emittenti AIM Italia, le quali hanno stabilito ai fini della previsione della c.d. "OPA endosocietaria" una clausola *standard* da inserirsi in statuto nella esatta formulazione prevista dal regolamento medesimo.

Quanto precede ha pertanto comportato i necessari aggiornamenti statutari nonché l'opportunità di trasporre parte del contenuto prima previsto nell'art. 11 del vigente statuto sociale in un nuovo art. 11-*bis* funzionale a recepire esclusivamente le previsioni in materia di obbligo e diritto di acquisto (c.d. "*sell-out*" e "*squeeze-out*" – artt. 108 e 111 del Testo Unico della Finanza) già contenute nel vigente statuto; ciò con l'obiettivo di assoggettare alle inderogabili disposizioni previste dal Regolamento Emittenti AIM Italia esclusivamente la disciplina in materia di OPA obbligatoriamente stabilita mantenendo invece maggiore flessibilità per le disposizioni inserite a titolo volontario.

Motivazioni della proposta di inserimento del nuovo art. 11-*ter* (Revoca dall'ammissione alle negoziazioni) e di modifica dell'art. 17 (Competenze e maggioranze) dello Statuto Sociale

La proposta di modifica statutaria è anch'essa conseguente alle nuove disposizioni del Regolamento Emittenti AIM Italia, le quali hanno stabilito la previsione di una espressa clausola di revoca dalle negoziazioni da inserirsi in statuto nell'esatta formulazione prevista dal regolamento e volta a prevedere (per tutte le deliberazioni a ciò finalizzate) un *quorum* deliberativo rafforzato del 90% dei partecipanti all'assemblea.

La precedente formulazione relativa ai casi di eccezione al *quorum* rafforzato di cui sopra già presente nel vigente statuto sociale è stata pertanto eliminata dall'art. 17 così come sono state eliminate le ulteriori previsioni aventi ormai natura duplicativa rispetto al nuovo art. 11-*ter*.

Motivazioni della proposta di modifica dell'art. 12 (Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti) dello Statuto Sociale

La modifica è esclusivamente funzionale all'aggiornamento del riferimento incrociato ad un precedente articolo divenuto non più attuale per effetto delle modifiche apportate all'art. 11.

Motivazioni della proposta di modifica dell'art. 20 (Nomina degli amministratori) dello Statuto Sociale

La proposta è conseguente alle nuove disposizioni del Regolamento Emittenti AIM Italia le quali hanno, tra l'altro, previsto:

(i) la nomina obbligatoria in seno all'organo amministrativo di almeno un amministratore munito dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF, da preventivamente individuarsi / valutarsi positivamente da parte del Nominated Adviser della Società;

(ii) la presenza in capo agli amministratori – pena la relativa decadenza dalla carica – dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-*quinquies* del TUF.

Nel contempo è stato dunque previsto un maggiore onere informativo verso la Società da parte degli amministratori, anche con riferimento alla perdita dei requisiti necessari alla detenzione della carica nonché le modalità per consentire la preventiva indicazione/valutazione da parte del Nominated Adviser dei candidati alla carica di consigliere indipendente.

Motivazioni della proposta di modifica dell'art. 26 (Collegio Sindacale) dello Statuto Sociale

La proposta, così come previsto per i componenti dell'Organo Amministrativo, è anch'essa conseguente alle nuove disposizioni del Regolamento Emittenti AIM Italia le quali hanno, tra l'altro, previsto la sussistenza in capo ai sindaci – pena la relativa decadenza dalla carica – dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'art. 148, comma 4, del TUF.

Anche in tal caso è stato previsto uno specifico onere informativo circa la perdita dei requisiti necessari alla detenzione della carica.

Modifiche statutarie e diritto di recesso

Di seguito si riporta il testo dello statuto sociale vigente unitamente alla colonna di raffronto relativa alle modifiche proposte, debitamente evidenziate.

Testo vigente	Modifica Proposta
Articolo 7 – (Conferimenti e aumenti di capitale)	**Articolo 7 – (Conferimenti e aumenti di capitale)**
7.1. I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'assemblea. **7.2.** In caso di aumento del capitale, le Azioni di nuova emissione potranno essere liberate anche mediante conferimenti in natura e potranno altresì essere assegnate in misura non proporzionale ai conferimenti, in presenza del consenso dei soci a ciò interessati. **7.3.** L'assemblea può attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale e di emettere obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione assembleare di delega. **7.4.** Qualora fosse concretato il requisito della quotazione delle azioni in mercati regolamentati ai sensi dell'art. 2325-*bis* del codice civile, è consentito che il diritto di opzione spettante ai soci sia escluso, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, nei limiti del 10 (dieci) per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società di revisione incaricata della revisione legale dei conti della Società. **7.5.** L'assemblea dei soci in data 17 giugno 2019 ha deliberato di conferire al consiglio di amministrazione, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-*ter* del codice civile ed entro il quinto anniversario dalla relativa deliberazione, la facoltà di aumentare a pagamento, in una o più volte, il capitale sociale mediante emissione di azioni ordinarie (anche eventualmente con abbinati *warrant* o *bonus share* o altri strumenti finanziari) aventi le caratteristiche delle Azioni in circolazione ed emettere obbligazioni convertibili nei medesimi strumenti finanziari di cui sopra, il tutto (nel complesso ed a valere su entrambe le deleghe) per un	**7.1.** I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'assemblea. **7.2.** In caso di aumento del capitale, le Azioni di nuova emissione potranno essere liberate anche mediante conferimenti in natura e potranno altresì essere assegnate in misura non proporzionale ai conferimenti, in presenza del consenso dei soci a ciò interessati. **7.3.** L'assemblea può attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale e di emettere obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione assembleare di delega. **7.4.** Qualora fosse concretato il requisito della quotazione delle azioni in mercati regolamentati ai sensi dell'art. 2325-*bis* del codice civile ovvero in dipendenza della negoziazione delle azioni su un sistema multilaterale di negoziazione, è consentito che il diritto di opzione spettante ai soci sia escluso, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, nei limiti del 10 (dieci) per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale. Le ragioni dell'esclusione o della limitazione nonché i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione devono risultare da apposita relazione degli amministratori, depositata presso la sede sociale e pubblicata nel sito *internet* della società entro il termine della convocazione dell'assemblea, salvo quanto previsto dalle leggi speciali~~della società di revisione incaricata della revisione legale dei conti della Società~~. **7.5.** L'assemblea dei soci in data 17 giugno 2019 ha deliberato di conferire al consiglio di amministrazione, ai

importo globale, comprensivo di eventuale sovrapprezzo a valere sui rispettivi aumenti del capitale ovvero sul nominale delle obbligazioni convertibili, di complessivi massimi euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00).	sensi degli artt. 2443 e 2420-*ter* del codice civile ed entro il quinto anniversario dalla relativa deliberazione, la facoltà di aumentare a pagamento, in una o più volte, il capitale sociale mediante emissione di azioni ordinarie (anche eventualmente con abbinati *warrant* o *bonus share* o altri strumenti finanziari) aventi le caratteristiche delle Azioni in circolazione ed emettere obbligazioni convertibili nei medesimi strumenti finanziari di cui sopra, il tutto (nel complesso ed a valere su entrambe le deleghe) per un importo globale, comprensivo di eventuale sovrapprezzo a valere sui rispettivi aumenti del capitale ovvero sul nominale delle obbligazioni convertibili, di complessivi massimi euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00).
Articolo 11 – (Offerte pubbliche di acquisto)	**Articolo 11 – (Offerte pubbliche di acquisto)**
11.1. In dipendenza della negoziazione delle Azioni sull'AIM Italia – e in ossequio a quanto stabilito nel Regolamento Emittenti AIM Italia – il presente statuto recepisce le disposizioni contenute nella Scheda Sei del Regolamento Emittenti AIM Italia (come di volta in volta modificata), che vengono riportate qui di seguito. **11.2.** A partire dal momento in cui le Azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme analoghe, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni (qui di seguito, "**la disciplina richiamata**") relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti CONSOB di attuazione in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria – articoli 106, 108, 109 e 111 TUF (anche con riferimento agli orientamenti espressi da CONSOB in materia anche quali richiamati dal Regolamento Emittenti AIM Italia, ivi inclusa la redazione a cura della Società del "comunicato dell'emittente"). **11.3.** Per il medesimo periodo di cui al paragrafo che precede, l'articolo 111 TUF e, ai fini dell'applicazione dello stesso, le disposizioni del presente statuto e la correlata disciplina richiamata, troveranno applicazione – ciò per espresso richiamo volontario a dette norme ai sensi del presente statuto e pertanto indipendentemente da quanto previsto dal TUF al riguardo (e dunque in via del tutto pattizia) – agli ulteriori strumenti finanziari (diversi dalle Azioni) eventualmente di volta in volta emessi dalla Società nel caso in cui il relativo titolare venga a detenere almeno il 95% (novantacinque per cento) della relativa classe e/o specie di strumento finanziario emesso. **11.4.** Ai fini della determinazione del corrispettivo di cui all'articolo 108, comma 4, del TUF funzionale all'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF, tale corrispettivo sarà pari al maggiore tra *(i)* il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso dei 12 (dodici) mesi precedenti il sorgere del diritto o dell'obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché da soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al consiglio di amministrazione, e *(ii)* il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto. **11.5.** Gli obblighi di cui all'articolo 106, comma 3, lettera (b) del TUF non si applicano sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al 5° (quinto) esercizio sociale successivo alla quotazione.	**11.1.** A partire dal momento in cui le Azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti CONSOB di attuazione (qui di seguito, "**la disciplina richiamata**") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti AIM Italia , come successivamente modificato. **11.2.** Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 del codice civile, su richiesta della società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia predisposto da Borsa Italiana S.p.A., che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento Emittenti AIM Italia stesso. **11.3.** Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-*bis*, 1-*ter*, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-*quater* – e 3-*bis* del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente. **11.4.** Gli obblighi di cui all'articolo 106, comma 3, lettera (b) del TUF non si applicano sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al 5° (quinto) esercizio sociale successivo alla quotazione.

11.6. Il periodo di adesione delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è concordato con il collegio di probiviri denominato "*Panel*" (il "**Panel**"). Il Panel detta inoltre le disposizioni opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell'offerta. Il Panel esercita questi poteri amministrativi sentita Borsa Italiana S.p.A.

11.7. Il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, comma 1 del TUF (anche a seguito di eventuale maggiorazione dei diritti di voto) non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal consiglio di amministrazione.

11.8. La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all'azionista. Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della presente clausola dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al Panel.

11.9. Il Panel è un collegio di probiviri composto da 3 (tre) membri nominati da Borsa Italiana S.p.A. che provvede altresì a eleggere tra questi il Presidente. Il Panel ha sede presso Borsa Italiana S.p.A.

11.10. I membri del Panel sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari. La durata dell'incarico è di tre anni ed è rinnovabile per una sola volta. Qualora uno dei membri cessi l'incarico prima della scadenza, Borsa Italiana S.p.A. provvede alla nomina di un sostituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza del Collegio in carica. Le determinazioni del Panel sulle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della clausola in materia di offerta pubblica di acquisto sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro 30 (trenta) giorni dal ricorso e sono comunicate tempestivamente alle parti. La lingua del procedimento è l'italiano. Il Presidente del Panel ha facoltà di assegnare, di intesa con gli altri membri del collegio, la questione ad un solo membro del collegio.

11.11. Le Società, i loro azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il Panel per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che potesse insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto. Il Panel risponde ad ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessati tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta. Il Panel esercita inoltre i poteri di amministrazione dell'offerta pubblica di acquisto e di scambio di cui alla clausola in materia di offerta pubblica di acquisto, sentita Borsa Italiana S.p.A.

11.12. Ai fini del presente articolo, per "**partecipazione**" si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori.

11.13. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della CONSOB e alle disposizioni in materia di offerta

pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.	
[*non presente*]	**Articolo 11-*bis* – (Obbligo e diritto di acquisto)** **11-*bis*.1.** A partire dal momento in cui le Azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme analoghe, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili anche le disposizioni relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti CONSOB di attuazione (qui di seguito, "**la disciplina richiamata**") in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto di cui agli articoli 108 (con eccezione del comma 5) e 111 del TUF nonché l'articolo 109 del TUF (anche con riferimento agli orientamenti espressi da CONSOB in materia di obbligo e diritto di acquisto ovvero agli orientamenti e/o disposizioni richiamati dal Regolamento Emittenti AIM Italia al riguardo, il tutto comunque in quanto compatibili con l'applicazione degli articoli 108 e 111 del TUF e le ulteriori previsioni del presente articolo). **11-*bis*.2.** Per il medesimo periodo di cui al paragrafo che precede, l'articolo 111 del TUF e, ai fini dell'applicazione dello stesso, le disposizioni del presente statuto e la correlata disciplina richiamata, troveranno applicazione – ciò per espresso richiamo volontario a dette norme ai sensi del presente statuto e pertanto indipendentemente da quanto previsto dal TUF al riguardo (e dunque in via del tutto pattizia) – agli ulteriori strumenti finanziari (diversi dalle Azioni) eventualmente di volta in volta emessi dalla Società nel caso in cui il relativo titolare venga a detenere almeno il 95% (novantacinque per cento) della relativa classe e/o specie di strumento finanziario emesso. **11-*bis*.3.** Ai fini della determinazione del corrispettivo di cui all'articolo 108, comma 4, del TUF funzionale all'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF, tale corrispettivo sarà pari al maggiore tra *(i)* il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso dei 12 (dodici) mesi precedenti il sorgere del diritto o dell'obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché da soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al consiglio di amministrazione, e *(ii)* il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto. **11-*bis*.4.** Ai fini del presente articolo, per "**partecipazione**" si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori. **11-*bis*.5.** Il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 108, commi 1 e 2, del TUF (anche a seguito di eventuale maggiorazione dei diritti di voto), non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dagli adempimenti funzionali a dare seguito all'obbligo di acquisto nei termini previsti dalla disciplina richiamata, comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal consiglio di amministrazione. **11-*bis*.6.** Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di

	acquisto e di scambio e/o l'obbligo di acquisto e/o il diritto di acquisto non siano altrimenti sottoposti ai poteri di vigilanza della CONSOB e alle disposizioni previste dal TUF in materia.
[*non presente*]	**Articolo 11-*ter* – (Revoca dall'ammissione alle negoziazioni)** **11-*ter*.1.** La Società che richieda a Borsa Italiana S.p.A. la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari AIM Italia deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Nominated Adviser e deve informare separatamente Borsa Italiana S.p.A. della data preferita per la revoca almeno 20 (venti) giorni di mercato aperto prima di tale data. **11-*ter*.2.** Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti AIM Italia, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della Società con la maggioranza del 90% (novanta per cento) dei partecipanti. Tale *quorum* deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari AIM Italia, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria. **11-*ter*.3.** Il predetto *quorum* deliberativo non si applica invece all'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della deliberazione, gli azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, azioni ammesse alle negoziazioni su AIM Italia, su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di un sistema multilaterale di negoziazione registrato come "Mercato di crescita delle PMI" ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori ovvero – ricorrendone particolari condizioni – Borsa Italiana S.p.A. decida diversamente.
Articolo 12 – (Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti)	**Articolo 12 – (Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti)**
12.1. In dipendenza della negoziazione delle azioni o degli altri strumenti finanziari emessi dalla Società sull'AIM Italia – e in ossequio a quanto stabilito nel Regolamento Emittenti AIM Italia – sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme analoghe, si rendono applicabili altresì per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni (qui di seguito, "**la disciplina richiamata**") relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti CONSOB di attuazione in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti – articolo 120 TUF (anche con riferimento agli orientamenti espressi da CONSOB in materia), salvo quanto di seguito previsto. **12.2.** Il soggetto che venga a detenere partecipazioni nel capitale della Società con diritto di voto (anche qualora tale diritto sia sospeso ed intendendosi per "**capitale**" il numero complessivo dei diritti di voto anche per effetto della eventuale maggiorazione e per "**partecipazione**" quanto previsto al precedente articolo 11.12.) in misura pari o superiore alle soglie stabilite ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia (la "**Partecipazione Significativa**") è tenuto a darne tempestiva comunicazione al consiglio di amministrazione della Società. **12.3.** Il raggiungimento, il superamento o la riduzione della	**12.1.** In dipendenza della negoziazione delle azioni o degli altri strumenti finanziari emessi dalla Società sull'AIM Italia – e in ossequio a quanto stabilito nel Regolamento Emittenti AIM Italia – sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme analoghe, si rendono applicabili altresì per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni (qui di seguito, "**la disciplina richiamata**") relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti CONSOB di attuazione in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti – articolo 120 TUF (anche con riferimento agli orientamenti espressi da CONSOB in materia), salvo quanto di seguito previsto. **12.2.** Il soggetto che venga a detenere partecipazioni nel capitale della Società con diritto di voto (anche qualora tale diritto sia sospeso ed intendendosi per "**capitale**" il numero complessivo dei diritti di voto anche per effetto della eventuale maggiorazione e per "**partecipazione**" quanto previsto al precedente articolo 11-*bis*.~~12~~4.) in misura pari o superiore alle soglie stabilite ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia (la "**Partecipazione Significativa**") è tenuto a darne tempestiva comunicazione al consiglio di amministrazione della Società. **12.3.** Il raggiungimento, il superamento o la riduzione della

Partecipazione Significativa costituiscono un "**Cambiamento Sostanziale**" (come definito nel Regolamento Emittenti AIM Italia) che deve essere comunicato alla Società entro 4 (quattro) giorni di negoziazione (ovvero il diverso termine previsto di volta in volta dalla disciplina richiamata), decorrenti dal giorno in cui è stata effettuata l'operazione (di acquisto, vendita, conferimento, permuta o in qualunque altro modo effettuata) che ha comportato il Cambiamento Sostanziale secondo i termini e le modalità previsti dalla disciplina richiamata, ovvero entro il diverso termine di volta in volta previsto dalla disciplina richiamata. **12.4.** L'obbligo informativo di cui sopra sussiste anche in capo ad ogni soggetto che divenga titolare della Partecipazione Significativa per la prima volta, laddove, in conseguenza di detta acquisizione, la propria partecipazione nella società sia pari o superiore alle soglie previste. **12.5.** La comunicazione di cui sopra deve identificare il titolare della Partecipazione Significativa, l'ammontare della partecipazione, la natura ed il corrispettivo dell'operazione e la data in cui lo stesso ha acquistato o ceduto la percentuale di capitale sociale che ha determinato un Cambiamento Sostanziale oppure la data in cui la propria partecipazione ha subito un aumento ovvero una riduzione della stessa, in aggiunta a quant'altro previsto ai sensi della disciplina richiamata. La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo al soggetto tenuto alla relativa comunicazione. **12.6.** Nel caso in cui venga omessa la comunicazione di cui al presente articolo, il diritto di voto inerente le azioni e gli strumenti finanziari per i quali la comunicazione è stata omessa è sospeso. **12.7.** In caso di inosservanza di tale divieto, la deliberazione dell'assemblea od il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinante della partecipazione di cui al comma precedente, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. La partecipazione per la quale non può essere esercitato il diritto di voto è computata ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea. **12.8.** Il consiglio di amministrazione può richiedere in ogni momento agli azionisti informazioni sulle loro partecipazioni nella Società.	Partecipazione Significativa costituiscono un "**Cambiamento Sostanziale**" (come definito nel Regolamento Emittenti AIM Italia) che deve essere comunicato alla Società entro 4 (quattro) giorni di negoziazione (ovvero il diverso termine previsto di volta in volta dalla disciplina richiamata), decorrenti dal giorno in cui è stata effettuata l'operazione (di acquisto, vendita, conferimento, permuta o in qualunque altro modo effettuata) che ha comportato il Cambiamento Sostanziale secondo i termini e le modalità previsti dalla disciplina richiamata, ovvero entro il diverso termine di volta in volta previsto dalla disciplina richiamata. **12.4.** L'obbligo informativo di cui sopra sussiste anche in capo ad ogni soggetto che divenga titolare della Partecipazione Significativa per la prima volta, laddove, in conseguenza di detta acquisizione, la propria partecipazione nella società sia pari o superiore alle soglie previste. **12.5.** La comunicazione di cui sopra deve identificare il titolare della Partecipazione Significativa, l'ammontare della partecipazione, la natura ed il corrispettivo dell'operazione e la data in cui lo stesso ha acquistato o ceduto la percentuale di capitale sociale che ha determinato un Cambiamento Sostanziale oppure la data in cui la propria partecipazione ha subito un aumento ovvero una riduzione della stessa, in aggiunta a quant'altro previsto ai sensi della disciplina richiamata. La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo al soggetto tenuto alla relativa comunicazione. **12.6.** Nel caso in cui venga omessa la comunicazione di cui al presente articolo, il diritto di voto inerente le azioni e gli strumenti finanziari per i quali la comunicazione è stata omessa è sospeso. **12.7.** In caso di inosservanza di tale divieto, la deliberazione dell'assemblea od il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinante della partecipazione di cui al comma precedente, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. La partecipazione per la quale non può essere esercitato il diritto di voto è computata ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea. **12.8.** Il consiglio di amministrazione può richiedere in ogni momento agli azionisti informazioni sulle loro partecipazioni nella Società.
Articolo 17 – (Competenze e maggioranze)	**Articolo 17 – (Competenze e maggioranze)**
17.1. L'assemblea è competente ad assumere, in sede ordinaria e straordinaria, le deliberazioni nelle materie previste dalla legge. **17.2.** Qualora le azioni o gli altri strumenti finanziari della Società siano ammessi alle negoziazioni sull'AIM Italia, l'assemblea ordinaria è altresì competente ad autorizzare, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5), del codice civile, le seguenti decisioni dell'organo amministrativo: *(i)* acquisizioni che realizzino un "*reverse take over*" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia; *(ii)* cessioni che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia, salvo che Borsa Italiana S.p.A. decida diversamente, *(iii)* richiesta di revoca dalla negoziazione sull'AIM Italia delle Azioni, fermo restando che la deliberazione di approvazione della revoca dovrà essere approvata con il voto favorevole di almeno il 90% (novanta per cento) dei voti espressi dagli azionisti	**17.1.** L'assemblea è competente ad assumere, in sede ordinaria e straordinaria, le deliberazioni nelle materie previste dalla legge. **17.2.** Qualora le azioni o gli altri strumenti finanziari della Società siano ammessi alle negoziazioni sull'AIM Italia, l'assemblea ordinaria è altresì competente ad autorizzare, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5), del codice civile, le seguenti decisioni dell'organo amministrativo: *(i)* acquisizioni che realizzino un "*reverse take over*" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia; *(ii)* cessioni che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia, salvo che Borsa Italiana S.p.A. decida diversamente, *(iii)* richiesta di revoca dalla negoziazione sull'AIM Italia delle Azioni, fermo restando quanto altro previsto al precedente articolo 11-*ter*~~che la deliberazione di approvazione della revoca dovrà essere approvata con il voto favorevole di almeno il 90%~~

presenti in assemblea ovvero con la diversa percentuale stabilita nel Regolamento Emittenti AIM Italia, salvo che Borsa Italiana S.p.A. decida diversamente. **17.3.** Fatti salvi i diversi *quorum* costitutivi e/o deliberativi previsti da altre disposizioni del presente statuto, le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono prese con le maggioranze richieste dalla legge. I *quorum* costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale sono sempre determinati computandosi – nelle relative assemblee e con riferimento esclusivamente alle materie di pertinenza in cui tale diritto di maggiorazione sia previsto – altresì gli eventuali diritti di voto plurimo. La legittimazione all'esercizio di diritti, diversi dal voto, spettanti in ragione del possesso di determinate aliquote del capitale sociale è, invece, sempre determinata prescindendosi dai diritti di voto plurimo eventualmente spettanti. **17.4.** Le deliberazioni assembleari (anche in sede straordinaria) che comportino quale effetto l'esclusione o la revoca delle Azioni della Società dalle negoziazioni dall'AIM Italia (ivi comprese, ricorrendone gli effetti, le delibere di fusione o scissione) debbono essere approvate con il voto favorevole del 90% (novanta per cento) dei voti espressi dagli azionisti presenti in assemblea o con la minore percentuale stabilita nel Regolamento Emittenti AIM Italia, salvo nell'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della deliberazione, gli azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, azioni ammesse alle negoziazioni su AIM Italia o su un mercato regolamentato dell'Unione Europea ovvero – ricorrendone particolari condizioni – Borsa Italiana S.p.A. decida diversamente.	~~(novanta per cento) dei voti espressi dagli azionisti presenti in assemblea ovvero con la diversa percentuale stabilita nel Regolamento Emittenti AIM Italia, salvo che Borsa Italiana S.p.A. decida diversamente~~. **17.3.** Fatti salvi i diversi *quorum* costitutivi e/o deliberativi previsti da altre disposizioni del presente statuto, le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono prese con le maggioranze richieste dalla legge. I *quorum* costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale sono sempre determinati computandosi – nelle relative assemblee e con riferimento esclusivamente alle materie di pertinenza in cui tale diritto di maggiorazione sia previsto – altresì gli eventuali diritti di voto plurimo. La legittimazione all'esercizio di diritti, diversi dal voto, spettanti in ragione del possesso di determinate aliquote del capitale sociale è, invece, sempre determinata prescindendosi dai diritti di voto plurimo eventualmente spettanti. ~~**17.4.** Le deliberazioni assembleari (anche in sede straordinaria) che comportino quale effetto l'esclusione o la revoca delle Azioni della Società dalle negoziazioni dall'AIM Italia (ivi comprese, ricorrendone gli effetti, le delibere di fusione o scissione) debbono essere approvate con il voto favorevole del 90% (novanta per cento) dei voti espressi dagli azionisti presenti in assemblea o con la minore percentuale stabilita nel Regolamento Emittenti AIM Italia, salvo nell'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della deliberazione, gli azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, azioni ammesse alle negoziazioni su AIM Italia o su un mercato regolamentato dell'Unione Europea ovvero – ricorrendone particolari condizioni – Borsa Italiana S.p.A. decida diversamente.~~
Articolo 20 – (Nomina degli amministratori)	**Articolo 20 – (Nomina degli amministratori)**
20.1. Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità e onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. Qualora le azioni o gli altri strumenti finanziari della Società siano ammessi alle negoziazioni sull'AIM Italia, almeno 1 (uno) amministratore, in caso di consiglio fino a 7 (sette) membri, ovvero 2 (due) amministratori, in caso di consiglio superiore a 7 (sette) membri, devono inoltre possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, del TUF (d'ora innanzi "**Amministratore/i Indipendente/i**"). **20.2.** Salva diversa deliberazione dell'assemblea (ciò esclusivamente ove non sia concretato il requisito dell'ammissione a quotazione delle azioni o degli altri strumenti finanziari della Società su un sistema multilaterale di negoziazione ovvero su di un mercato regolamentato), la nomina del consiglio di amministrazione avviene da parte dell'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, secondo la procedura di cui ai commi seguenti. **20.3.** Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori i titolari di Azioni che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 5% (cinque per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista. **20.4.** Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori.	**20.1.** Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità e onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni anche regolamentari di volta in volta applicabili alla Società. Qualora le azioni o gli altri strumenti finanziari della Società siano ammessi alle negoziazioni sull'AIM Italia, almeno 1 (uno) amministratore – ovvero il diverso numero di volta in volta previsto dal Regolamento Emittenti AIM Italia –, in caso di consiglio fino a 7 (sette) membri, ovvero 2 (due) amministratori – ovvero il diverso numero di volta in volta previsto dal Regolamento Emittenti AIM Italia –, in caso di consiglio superiore a 7 (sette) membri, devono inoltre possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, del TUF ed essere scelti tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dal Nominated Adviser della Società (d'ora innanzi "**Amministratore/i Indipendente/i**"). **20.2.** La perdita dei predetti requisiti in capo agli amministratori comporta la decadenza dalla carica. Gli amministratori sono tenuti a comunicare prontamente alla Società la perdita dei requisiti funzionali all'assunzione ed al mantenimento della stessa. **20.3.** Salva diversa deliberazione dell'assemblea (ciò esclusivamente ove non sia concretato il requisito dell'ammissione a quotazione delle azioni o degli altri strumenti finanziari della Società su un sistema multilaterale di negoziazione ovvero su di un mercato regolamentato), la nomina del consiglio di amministrazione avviene da parte

20.5. Le liste prevedono un numero di candidati non superiore a 9 (nove), ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: *(i)* le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario (ovvero ove non sia concretato il requisito dell'ammissione a quotazione delle azioni o degli altri strumenti finanziari della Società su un sistema multilaterale di negoziazione ovvero su di un mercato regolamentato, anche dalle risultanze del libro soci); *(ii)* un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati ivi incluso l'elenco delle cariche di amministrazione e controllo detenute presso altre società o enti; *(iii)* una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come Amministratori Indipendenti. In particolare, ogni lista che contenga un numero di candidati non superiore a 7 (sette) deve prevedere ed identificare almeno un candidato avente i requisiti di Amministratore Indipendente, ogni lista che contenga un numero di candidati superiore a 7 (sette) deve prevedere ed identificare almeno 2 (due) candidati aventi i requisiti di Amministratore Indipendente.

20.6. Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

20.7. La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata.

20.8. All'elezione dei membri del consiglio di amministrazione si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, tanti consiglieri che rappresentino la totalità di quelli da eleggere meno 1 (uno);

b) dalla 2° (seconda) lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, è tratto il restante consigliere, nella persona del candidato elencato al primo posto di tale lista.

20.9. Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.

26.10. Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

20.11. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e, solo qualora la stessa ottenga la maggioranza prevista per la relativa deliberazione assembleare, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'assemblea.

20.12. In mancanza di liste, ovvero qualora il numero di consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dall'assemblea, i membri del consiglio di amministrazione vengono nominati dall'assemblea dell'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, secondo la procedura di cui ai commi seguenti.

20.~~3~~4. Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori i titolari di Azioni che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 5% (cinque per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista.

20.~~4~~5. Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del ~~7~~5° (~~settimo~~quinto) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori.

20.~~5~~6. Le liste prevedono un numero di candidati non superiore a 9 (nove), ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: *(i)* le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario (ovvero ove non sia concretato il requisito dell'ammissione a quotazione delle azioni o degli altri strumenti finanziari della Società su un sistema multilaterale di negoziazione ovvero su di un mercato regolamentato, anche dalle risultanze del libro soci); *(ii)* un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati ivi incluso l'elenco delle cariche di amministrazione e controllo detenute presso altre società o enti; *(iii)* una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come Amministratori Indipendenti. In particolare, ogni lista che contenga un numero di candidati non superiore a 7 (sette) deve prevedere ed identificare almeno un candidato avente i requisiti di Amministratore Indipendente, ogni lista che contenga un numero di candidati superiore a 7 (sette) deve prevedere ed identificare almeno 2 (due) candidati aventi i requisiti di Amministratore Indipendente. Per questi ultimi deve essere altresì contestualmente depositata apposita attestazione del Nominated Adviser che essi sono stati preventivamente individuati o valutati positivamente dallo stesso, secondo le modalità ed i termini da indicarsi specificamente nell'avviso di convocazione dell'assemblea ove non già dettagliati sul sito *internet* della Società.

20.~~6~~7. Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

20.~~7~~8. La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata.

20.~~8~~9. All'elezione dei membri del consiglio di amministrazione si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, tanti consiglieri che rappresentino la totalità di quelli da eleggere meno 1 (uno);

b) dalla 2° (seconda) lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, è tratto il

medesima con le maggioranze di legge. **20.13.** È eletto presidente del consiglio di amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica lista presentata. In difetto, il presidente è nominato dall'assemblea con le ordinarie maggioranze di legge ovvero dal consiglio di amministrazione. **20.14.** In caso di cessazione della carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo le disposizioni dell'art. 2386 del codice civile mediante cooptazione del candidato collocato nella medesima lista di appartenenza dell'amministratore venuto meno o comunque da altro nominativo scelto dal consiglio di amministrazione su designazione del socio o gruppo di soci che aveva presentato la lista di appartenenza dell'amministratore venuto meno, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito. **20.15.** La nomina di amministratori, in ogni altro caso diverso dal rinnovo dell'intero consiglio, è effettuata dall'assemblea con le maggioranze di legge, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. **20.16.** Qualora cessi dalla carica (per dimissioni o per altra causa), contestualmente, la maggioranza dell'organo amministrativo tempo per tempo in carica non si farà luogo a cooptazione né agli adempimenti di cui all'art. 2386, comma 2, del codice civile e l'intero consiglio di amministrazione si intenderà simultaneamente dimissionario dovendo procedere senza indugio alla convocazione dell'assemblea nel più breve tempo per la nomina del nuovo organo amministrativo. L'intero organo amministrativo, ivi compresi i consiglieri eventualmente dimissionari, resterà comunque in carica sino all'assemblea che ne disporrà la sostituzione e potrà compiere nel frattempo esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione non ciò in deroga a quanto disposto dall'art. 2386, comma 5, del codice civile.	restante consigliere, nella persona del candidato elencato al primo posto di tale lista. **20.~~9~~10.** Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime. **~~26~~20.~~10~~11.** Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti. **20.~~11~~12.** Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e, solo qualora la stessa ottenga la maggioranza prevista per la relativa deliberazione assembleare, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'assemblea. **20.~~12~~13.** In mancanza di liste, ovvero qualora il numero di consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dall'assemblea, i membri del consiglio di amministrazione vengono nominati dall'assemblea medesima con le maggioranze di legge, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito nonché l'obbligo di loro preventiva individuazione o positiva valutazione da parte del Nominated Adviser. **20.~~13~~14.** È eletto presidente del consiglio di amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica lista presentata. In difetto, il presidente è nominato dall'assemblea con le ordinarie maggioranze di legge ovvero dal consiglio di amministrazione. **20.~~14~~15.** In caso di cessazione della carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo le disposizioni dell'art. 2386 del codice civile mediante cooptazione del candidato collocato nella medesima lista di appartenenza dell'amministratore venuto meno o comunque da altro nominativo scelto dal consiglio di amministrazione su designazione del socio o gruppo di soci che aveva presentato la lista di appartenenza dell'amministratore venuto meno, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito nonché l'obbligo di loro preventiva individuazione o positiva valutazione da parte del Nominated Adviser. **20.~~15~~16.** La nomina di amministratori, in ogni altro caso diverso dal rinnovo dell'intero consiglio, è effettuata dall'assemblea con le maggioranze di legge, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito nonché l'obbligo di loro preventiva individuazione o positiva valutazione da parte del Nominated Adviser; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. **20.17.** In tutti i casi in cui sia previsto che la nomina degli amministratori debba essere effettuata dall'assemblea con le maggioranze di legge (e dunque senza che sia stata, o debba essere, presentata una lista) il deposito dell'attestazione del Nominated Adviser funzionale alla nomina degli Amministratori Indipendenti deve essere effettuato entro e non oltre l'orario di inizio dei lavori assembleari e nel luogo previsto per la stessa. **20.~~16~~18.** Qualora cessi dalla carica (per dimissioni o per altra causa), contestualmente, la maggioranza dell'organo

	amministrativo tempo per tempo in carica non si farà luogo a cooptazione né agli adempimenti di cui all'art. 2386, comma 2, del codice civile e l'intero consiglio di amministrazione si intenderà simultaneamente dimissionario dovendo procedere senza indugio alla convocazione dell'assemblea nel più breve tempo per la nomina del nuovo organo amministrativo. L'intero organo amministrativo, ivi compresi i consiglieri eventualmente dimissionari, resterà comunque in carica sino all'assemblea che ne disporrà la sostituzione e potrà compiere nel frattempo esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione non ciò in deroga a quanto disposto dall'art. 2386, comma 5, del codice civile.
Articolo 26 – (Collegio Sindacale)	**Articolo 26 – (Collegio Sindacale)**
26.1. La gestione sociale è controllata da un collegio sindacale, costituito da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, in possesso dei requisiti di legge. **26.2.** L'assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico. **26.3.** La nomina dei membri del collegio sindacale ha luogo mediante liste presentate dai soci, con la procedura di seguito prevista. **26.4.** Possono presentare una lista per la nomina degli sindaci i titolari di Azioni che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 5% (cinque per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista. **26.5.** Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci. **26.6.** Ai fini di quanto precede ogni lista, deve essere articolata in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. In ciascuna sezione i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: *(i)* le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario (ovvero ove non sia concretato il requisito dell'ammissione a quotazione delle azioni o degli altri strumenti finanziari della Società su un sistema multilaterale di negoziazione ovvero su di un mercato regolamentato, anche dalle risultanze del libro soci); *(ii)* un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati ivi incluso l'elenco delle cariche di amministrazione e controllo detenute presso altre società o enti; *(iii)* una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge. **26.7.** Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità. **26.8.** La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata. **26.9.** All'elezione dei sindaci si procede come segue:	**26.1.** La gestione sociale è controllata da un collegio sindacale, costituito da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, in possesso dei requisiti di legge. **26.2.** Tutti i sindaci devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità e onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni anche regolamentari di volta in volta applicabili alla Società. La perdita dei predetti requisiti comporta la decadenza dalla carica. I sindaci sono tenuti a comunicare prontamente alla Società la perdita dei requisiti funzionali all'assunzione ed al mantenimento della stessa.~~L'assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.~~ **26.3.** La nomina dei membri del collegio sindacale ha luogo mediante liste presentate dai soci, con la procedura di seguito prevista. **26.4.** Possono presentare una lista per la nomina degli sindaci i titolari di Azioni che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 5% (cinque per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista. **26.5.** Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del ~~7~~5° (~~settimo~~quinto) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci. **26.6.** Ai fini di quanto precede ogni lista, deve essere articolata in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. In ciascuna sezione i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: *(i)* le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario (ovvero ove non sia concretato il requisito dell'ammissione a quotazione delle azioni o degli altri strumenti finanziari della Società su un sistema multilaterale di negoziazione ovvero su di un mercato regolamentato, anche dalle risultanze del libro soci); *(ii)* un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati ivi incluso l'elenco delle cariche di amministrazione e controllo detenute presso altre società o enti; *(iii)* una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge. **26.7.** Un socio non può presentare né votare più di una

a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 2 (due) sindaci effettivi ed 1 (uno) sindaco supplente; b) dalla 2° (seconda) lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 1 (uno) sindaco effettivo ed 1 (uno) sindaco supplente. **26.10.** Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime. **26.11.** Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti. **26.12.** La presidenza del collegio sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista di cui alla lettera a) dell'articolo 26.9. che precede. **26.13.** Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'art. 2368 del codice civile e seguenti, risultano eletti sindaci effettivi i 3 (tre) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i 2 (due) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del collegio sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata. **26.14.** In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente statuto, il collegio sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'assemblea con le maggioranze di legge. **26.15.** In caso di cessazione di un sindaco, qualora siano state presentate più liste, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. In ogni altro caso, così come in caso di mancanza di candidati nella lista medesima, l'assemblea provvede alla nomina dei sindaci effettivi o supplenti, necessari per l'integrazione del collegio sindacale, con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista. In ipotesi di sostituzione del presidente del collegio, il sindaco subentrante assume anche la carica di presidente del collegio sindacale, salvo diversa deliberazione dell'assemblea a maggioranza assoluta. **26.16.** L'Assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico. **26.17.** Poteri, doveri e funzioni dei sindaci sono stabiliti dalla legge. Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi per audio-conferenza o videoconferenza, secondo quanto stabilito in tema di riunioni consiliari.	lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità. **26.8.** La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata. **26.9.** All'elezione dei sindaci si procede come segue: a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 2 (due) sindaci effettivi ed 1 (uno) sindaco supplente; b) dalla 2° (seconda) lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 1 (uno) sindaco effettivo ed 1 (uno) sindaco supplente. **26.10.** Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime. **26.11.** Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti. **26.12.** La presidenza del collegio sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista di cui alla lettera a) dell'articolo 26.9. che precede. **26.13.** Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'art. 2368 del codice civile e seguenti, risultano eletti sindaci effettivi i 3 (tre) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i 2 (due) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del collegio sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata. **26.14.** In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente statuto, il collegio sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'assemblea con le maggioranze di legge. **26.15.** In caso di cessazione di un sindaco, qualora siano state presentate più liste, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. In ogni altro caso, così come in caso di mancanza di candidati nella lista medesima, l'assemblea provvede alla nomina dei sindaci effettivi o supplenti, necessari per l'integrazione del collegio sindacale, con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista. In ipotesi di sostituzione del presidente del collegio, il sindaco subentrante assume anche la carica di presidente del collegio sindacale, salvo diversa deliberazione dell'assemblea a maggioranza assoluta. **26.16.** L'Assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico. **26.17.** Poteri, doveri e funzioni dei sindaci sono stabiliti dalla legge. Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi per audio-conferenza o videoconferenza, secondo

	quanto stabilito in tema di riunioni consiliari.

Si precisa altresì che le descritte modifiche statutarie proposte non attribuiscono ai soci che non avranno concorso alla relativa deliberazione il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 cod. civ.

* * *

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente:

– PROPOSTA DI DELIBERAZIONE –

"*L'Assemblea Straordinaria di Shedir Pharma Group S.p.A.,*

- *udita l'esposizione del Presidente,*

- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione*

delibera

1. *di approvare le modifiche statutarie proposte ed in particolare le modifiche agli artt. 7 (Conferimenti e aumenti di capitale), 11 (Offerte pubbliche di acquisto), 12 (Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti), 17 (Competenze e maggioranze), 20 (Nomina degli amministratori) e 26 (Collegio Sindacale) dello statuto sociale ed inserimento dei nuovi artt. 11-bis (Obbligo e diritto di acquisto) e 11-ter (Revoca dall'ammissione alle negoziazioni) secondo quanto esposto in narrativa e dettagliatamente rappresentato nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, approvando integralmente per l'effetto il testo del nuovo statuto sociale così come modificato;*

2. *di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente ed al suo Amministratore Delegato pro-tempore, in via tra loro disgiunta e con facoltà di sub-delega anche a terzi esterni al Consiglio, tutti i poteri occorrenti, nessuno escluso, per provvedere a quanto necessario per l'esecuzione della delibera in oggetto e per l'espletamento dei conseguenti adempimenti e formalità legislativi e regolamentari.".*

Piano di Sorrento, 14 aprile 2021

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(f.to dott. Umberto Di Maio)

ALLEGATO A - PUNTO 5 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PARTE ORDINARIA

Proposta motivata del Collegio Sindacale

per il conferimento dell'incarico di Revisione Legale dei Conti

(ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. n. 39/2010)

Agli Azionisti della Società Shedir Pharma Group S.p.a.,

Il Collegio Sindacale

premesso

- che lo statuto della Shedir Pharma Group S.p.a. (in seguito ance la "Società") prevede che la revisione legale dei conti è svolta da una società di revisione legale avente i requisiti di legge ed iscritta nell'apposito registro;
- che con l'assemblea per l'approvazione del bilancio al 31.12.2020, fissata al 29 aprile 2021 in prima convocazione ed al 30 aprile 2021 in seconda convocazione, giungerà a naturale scadenza l'incarico in essere ai fini della revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 2409-bis c.c. e degli artt. 13 e ss. del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39;
- che l'art. 13, co. 1, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, testualmente prevede che "*l'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico*";
- che sono pervenute al Collegio Sindacale tre distinte offerte emesse nei confronti della società ai fini della revisione legale dei conti per il triennio 2021, 2022 e 2023;
- che le dichiarazioni di disponibilità di cui sopra sono state presentate dalle seguenti società di revisione:
  1) Deloitte & Touche S.p.a.;
  2) PricewatherhousCoopers (di seguito anche "Pwc") S.p.a.;
  3) Bdo Italia S.p.a.

Verificato

- che tutti soggetti iscritti nel registro di cui all'art. 7 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39;
- che le offerte oggetto di analisi contengono l'esplicito impegno dei soggetti

proponenti a verificare l'insorgere delle situazioni disciplinate dagli artt. 10 ("Indipendenza e obiettività") del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39;

- che le modalità di svolgimento della revisione sono illustrate nelle dichiarazioni di disponibilità pervenute, anche considerate le ore e le risorse professionali all'uopo previste;
- che, in merito all'oggetto dell'incarico, le dichiarazioni di disponibilità prevedono, per ciascun esercizio, la revisione legale del bilancio di esercizio, la revisione del bilancio consolidato e la revisione limitata del bilancio consolidato semestrale, la verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione, nonché della coerenza della relazione sulla gestione.

Considerato

- che le proposte pervenute sono complete, redatte in conformità alle norme di legge e rispondenti alle esigenze previste dalle attività richieste per le società ammesse al mercato ristretto AIM Italia;
- che il Collegio ha esaminato le offerte pervenute tenuto conto delle Linee Guida per l'attività del Collegio Sindacale degli emittenti ammessi alla negoziazione su AIM/ITALIA in relazione alla proposta motivata per il conferimento dell'incarico al revisore legale o alla società di revisione legale emesse dal CNDCEC;
- che, in particolare, il Collegio ha valutato i profili tecnico ed economico, con particolare riguardo a (i) indipendenza, (ii) qualità del team di lavoro proposto, (ii) qualità degli esperti di tematiche specialistiche a supporto del team di lavoro, (iii) esperienza a livello nazionale e internazionale, (iv) approccio operativo all'incarico, (v) tariffe orarie;
- che i corrispettivi indicati nelle dichiarazioni di disponibilità ad assumere l'incarico di revisione legale dei conti, per ciascun esercizio, risultano i seguenti:
  1) la Deloitte S.p.a. ha preventivato per ciascun esercizio del triennio oggetto dell'incarico un onorario lordo complessivo di euro 48.000,00 così composto:
     (i) per la Shedir Pharam Group S.p.a. un totale complessivo di 360 ore di attività, per un corrispettivo globale di euro 28.000,00. La proposta prevede, inoltre, l'addebito delle spese accessorie relative alla tecnologia (banche dati, software, ecc.) ed ai servizi di segreteria e comunicazione nella misura forfettaria complessiva del 5% e l'IVA. Inoltre, verranno

aggiunti i rimborsi per le eventuali spese sostenute durante lo svolgimento del lavoro, quali le spese per la permanenza fuori sede e i trasferimenti, nella misura in cui sostenute;

(ii) per la controllata Shedir Pharma s.r.l. un totale complessivo di 250 ore di attività, per un corrispettivo globale di euro 20.000,00;

2) la Pwc S.p.a. ha preventivato per ciascun esercizio del triennio oggetto dell'incarico un onorario complessivo pari a euro 33.000,00 così composto:

(i) per la Shedir Pharma Group S.p.a. un totale complessivo di 319 ore di attività, per un corrispettivo globale di euro 17.500,00. Gli importi indicati comprendono le spese vive e di segreteria e non includono l'IVA, né il contributo di vigilanza a favore della Consob o di altra Autorità di vigilanza;

(ii) per la controllata Shedir Pharma s.r.l. unipersonale un totale complessivo di 282 ore per un onorario paria a euro 15.500,00;

1) la Bdo Italia S.p.a. ha preventivato per ciascun esercizio del triennio oggetto dell'incarico un onorario complessivo pari a euro 36.000,00 totale ore/onorari così composto:

(i) per la Pharma Group S.p.a. un totale complessivo di 380 ore di attività, per un corrispettivo globale di euro 23.000,00. I corrispettivi indicati riguardano esclusivamente le prestazioni professionali per la revisione legale e non comprendono le spese sostenute per lo svolgimento del lavoro, quali, indicativamente, le spese relative a viaggi e pernottamenti, nella stessa misura in cui sono sostenute, nonché l'IVA;

(ii) per la controllata Shedir Pharma s.r.l. unipersonale un totale complessivo di 220 ore per un onorario pari a euro 13.000,00;

- che le modalità di svolgimento della revisione illustrate nelle dichiarazioni di disponibilità, anche considerate le ore e le risorse professionali all'uopo previste, risultano adeguate in relazione all'ampiezza e alla complessità dell'incarico;
- che le Società di revisione legale risultano disporre di organizzazione e idoneità tecnico- professionali adeguate alla ampiezza e alla complessità dell'incarico;
- che, sulla base di quanto desumibile dalle proposte, le Società di revisione legale che hanno dichiarato la propria disponibilità ad assumere l'incarico risultano in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge;
- che all'esito delle verifiche effettuate, sotto il profilo del rapporto tra offerta

economica e numero delle ore di attività previste, la proposta della Pwc S.p.a. appare economicamente più vantaggiosa;

- che la Società di revisione Pwc S.p.a. ha sinora svolto l'attività di revisione con grado di diligenza e di professionalità elevate, nonché con il corretto spirito di collaborazione con il vertice direzionale della Società e con lo stesso Collegio sindacale;
- che l'eventuale cambio di revisore comporterebbe un notevole dispendio di tempo e risorse da parte del comparto amministrativo, a seguito delle modifiche nelle procedure di revisione in un periodo caratterizzato da difficoltà operative derivanti dalle limitazioni imposte dalla normativa emergenziale in vigore.

Tutto ciò premesso e considerato

il Collegio Sindacale sulla base delle motivazioni esposte, propone che l'incarico di revisione legale dei conti per il triennio 2021, 2022 e 2023 sia affidato dall'assemblea, previa determinazione dei corrispettivi predetti per l'intera durata dell'incarico, nonché degli eventuali criteri per l'adeguamento durante lo svolgimento dell'incarico, alla Società di revisione:

PricewaterhouseCoopers SpA

Sede legale: Milano 20145 Piazza Tre Torri, 2

Ufficio: Napoli 80121 Via dei Mille 16

Nominativo del responsabile della revisione: Carmine Elio Casalini, nella sua qualità di partner di PwC SpA.

Bari, 12 aprile 2021

Il Collegio sindacale

Ignazio Pellecchia

Cristofaro Stinca

Piernarlo Gargiulo